

# LA RIFORMA DEL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

**Roma, novembre 2006**

## LA RIFORMA DEL TFR E LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' scattato il conto alla rovescia per i datori di lavoro, per i lavoratori e per i consulenti del lavoro coinvolti nell'importante e complessa manovra di adesione ai fondi pensione.

Dal 01 gennaio 2007, in anticipo rispetto al previsto, entra in vigore la riforma della previdenza complementare con il relativo conferimento del tfr maturando ad un fondo pensione o ad una forma previdenziale di tipo assicurativo.

Questo documento, partendo dalla schematizzazione della normativa, si prefigge lo scopo di essere di pratica consultazione ed ausilio per i consulenti del lavoro nella gestione della problematica che li vede impegnati da vicino, oltre che operativamente, anche nel delicato momento di veicolazione delle richieste di notizie da parte dei lavoratori.

### Attori del mercato del lavoro in fibrillazione

Il decreto approvato dal consiglio dei ministri lo scorso 10/11/2006, per anticipare di un anno l'entrata in vigore della riforma, (dal 01/01/2008 all' 01/01/2007) spiazza tutti gli attori del mercato del lavoro che sono ovviamente in affanno:

- I lavoratori, che non sono stati correttamente e compiutamente informati – a tal proposito il governo si è impegnato a far partire una campagna mirata attraverso la stampa e la televisione- ;
- Le aziende, che nel predisporre i piani finanziari avevano inserito il maggior onere a decorrere dal 2008, non solo sono svantaggiate dall'anticipo, ma anche vessate dalle ulteriori novità introdotte dall'art. 84 della legge finanziaria (versamento all'INPS del trattamento di fine rapporto inoptato);
- I gestori dei fondi che devono adeguare i loro statuti e regolamenti - entro il 31/12/2006- e costituire patrimoni autonomi – entro il 31/03/2007 – per le forme individuali con contratto di assicurazione sulla vita - in ottemperanza alle direttive impartite dalla "Commissione di vigilanza sulle forme pensionistiche complementari" (COVIP) solo lo scorso 2 novembre e che, nel frattempo, ha anche cambiato nome visto che l'art. 2 del suddetto decreto legge ha modificato l'art. 1, comma 3, lettera c), del decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 sostituendo la suddetta denominazione con la seguente " Commissione di vigilanza sui fondi pensione";
- I Consulenti del Lavoro che dovranno, come peraltro professionalmente e deontologicamente corretto, giocare d'anticipo fornendo informazione, supporto e consulenza alle aziende per la difficile gestione del rapporto con i loro dipendenti ricoprendo ancora una volta in maniera attiva un ruolo sociale nel veicolare le richieste di notizie da parte dei lavoratori;

- Il governo, che - con il voto contrario di una parte importante della sua stessa maggioranza - ha dovuto fare ricorso ancora una volta alla
- decretazione d'urgenza per fissare la tabella di marcia necessaria all'anticipo di un anno della riforma della previdenza complementare.

### **Difficoltà per i datori di lavoro**

Il Tfr, la somma che spetta al dipendente al termine del rapporto di lavoro, fino ad ora, (tranne i casi di adesione volontaria ai fondi di previdenza integrativa) restava nelle casse aziendali, costituendo di fatto una importante forma di autofinanziamento per le stesse.

I nuovi obblighi, introdotti dall'art. 84 del disegno di legge per la finanziaria 2007, sottraendo alle aziende una tale risorsa, imporranno la sua sostituzione con forme alternative di finanziamento.

A fronte di un impegno così gravoso la norma prevede misure compensative, di cui parleremo più avanti, la cui entrata in vigore però non è stata anticipata, restando ferma all' 01/01/2008.

È del tutto evidente che, quanto già maturato non è interessato dalla nuova normativa e pertanto resta in azienda.

### **Cenni storici - l'istituzione della previdenza complementare**

La presa di coscienza che la copertura previdenziale pubblica negli anni non sarà più sufficiente a causa dello squilibrio crescente tra contributi e prestazioni, sta alla base della nascita ufficiale della previdenza complementare, e alla conseguente istituzione dei fondi pensione avvenuta con il decreto legislativo n° 124 del 21 Aprile 1993.

Una tappa importante nell'affermazione della nuova previdenza è segnata dalla riforma Dini (legge 335/1995) che oltre al sistema di calcolo contributivo introduce una soglia minima di età da affiancare ai 35 anni di contributi necessari per accedere alla pensione di anzianità.

Scopo della previdenza complementare è dare al lavoratore la possibilità di costituirsi una seconda pensione, o pensione integrativa, da aggiungere a quella di base obbligatoria a carico degli enti di previdenza (Inps, Inpdap, Ipsema, e Casse dei professionisti), per fronteggiare la progressiva perdita di capacità di conservare, un tenore di vita analogo a quello assicurato dagli ultimi stipendi, ingenerata dal graduale abbandono del sistema retributivo a favore di quello contributivo.

La previdenza complementare, è altrimenti definita, dagli addetti ai lavori, con le espressioni "secondo e terzo pilastro", in quanto affianca il sistema di previdenza pubblica obbligatoria definita come "primo pilastro".

Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza integrativa sotto forma di fondi pensione aperti o chiusi.

Il terzo pilastro è il risparmio che ciascuno ha accumulato nel corso della vita e/o le polizze di assicurazione sulla vita con finalità pensionistica e P. I. P. (piani individuali pensionistici).

Gli aspetti che caratterizzano la previdenza complementare o integrativa sono la natura volontaria di adesione ed il regime finanziario di gestione che è quello a capitalizzazione, con contributi investiti sui mercati finanziari e un capitale maturato da convertire in rendita vitalizia.

## **Tipologie di fondi**

Tre sono le tipologie di fondo pensione attualmente presenti nel nostro ordinamento.

Due quelli che, a fronte di un più alto rendimento, presentano rischi maggiori per gli aderenti. Si tratta dei fondi aperti e dei piani individuali pensionistici. Proprio per tale motivo la COVIP nelle direttive rilasciate lo scorso 02 novembre ha previsto e regolamentato l'istituzione di un organismo di sorveglianza per i fondi aperti e la nomina di un responsabile per il controllo dei piani pensionistici individuali da parte delle compagnie assicurative.

La terza tipologia rappresenta certamente quella con un rendimento più basso (molto vicino a quello garantito dal tfr lasciato fino ad ora in azienda) e comporta costi fissi di gestione più alti. Di converso non potendo avere finalità di lucro non espone l'aderente al rischio di vedere vanificata o fortemente ridimensionata la propria aspettativa per il futuro.

## **Fondi aperti**

Il fondo aperto è istituito in forma di patrimonio separato da banche, compagnie, società di gestione del risparmio (SGR), e società di intermediazione immobiliare (SIM). Il regime è quello della contribuzione definita. Gli aderenti avranno prestazioni commisurate alla contribuzione, tenuto conto della capitalizzazione. Il fondo aperto è suddiviso in comparti a secondo delle categorie di rischio e rendimento. L'adesione avviene attraverso il versamento del contributo a carico dell'iscritto e del datore di lavoro o del TFR, su domanda presentata dal lavoratore o dal datore di lavoro. Le risorse del fondo sono gestite da soggetti abilitati che potranno investire in azioni, quote di società immobiliari, fondi di investimento

mobiliare e immobiliare chiusi. I risultati conseguiti dai gestori del fondo vengono verificati dal Cda del fondo stesso e confrontati con i parametri forniti dalla COVIP.

### **Piani individuali pensionistici.**

Sono forme pensionistiche individuali poste in essere mediante polizze di assicurazione sulla vita istituiti da compagnie di assicurazioni ed hanno lo stesso scopo delle altre tipologie di fondi. Hanno anche lo stesso regime di contribuzione definita. La misura della contribuzione è determinata liberamente dall'aderente.

### **Fondi pensione negoziali**

Sono fondi pensione di origine contrattuale costituiti in forma associativa. Non possono avere scopo di lucro. Hanno lo scopo di consentire agli aderenti di disporre di prestazioni pensionistiche complementari a quelle rese dalla previdenza obbligatoria.

Come il fondo aperto è in regime di contribuzione definita ed è suddiviso in reparti a secondo del rischio e del rendimento. L'aderente, se il regolamento del fondo lo prevede, può scegliere in quale comparto far confluire i versamenti ed eventualmente modificare tale scelta in seguito. Se tale scelta non viene operata i versamenti sono destinati alla gestione più prudentiale.

È normalmente prevista una quota una tantum da versare all'atto di adesione. Sono previsti costi fissi in caso di: trasferimento ad altra forma pensionistica, riscatto, anticipazioni, modifica della percentuale di allocazione dei versamenti nei vari comparti. Inoltre in fase di erogazione delle rendite, sono previste spese fisse.

### **La legge delega del 2004**

Il Parlamento italiano con la legge 23 agosto 2004, n° 243 vota le nuove "norme in materia pensionistica e le deleghe al governo in materia di previdenza pubblica".

I tre punti fondamentali della delega sono: l'innalzamento dei requisiti per la pensione di anzianità, il bonus sullo stipendio per chi ritarda il pensionamento, e le nuove disposizioni in materia di pensione complementare e sul trattamento del Tfr introducendo così per la prima volta il concetto di trasferimento del TFR ai fondi.

Con queste azioni di sostegno si era inteso dare slancio alla previdenza complementare affinché concorresse, insieme con la previdenza obbligatoria, alla realizzazione degli obiettivi richiamati dal comma 2° dell'art. 38 della Costituzione

della Repubblica Italiana, (I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.)

La suddetta legge infatti, impegnava il governo ad emanare uno o più decreti legislativi sulle materie relative allo sviluppo della previdenza complementare che in particolare, prevedessero:

- la possibilità di conferire, salva diversa esplicita volontà espressa dal lavoratore, il TFR alle forme pensionistiche complementari, collettive ed individuali;
- l'individuazione di forme tacite di conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari promosse o istituite dalle Autonomie regionali o alle forme pensionistiche collettive (fondi "chiusi" e fondi "aperti promossi su base contrattuale collettiva"), in caso di mancato pronunciamento del lavoratore entro sei mesi dall'approvazione del relativo decreto delegato o dall'assunzione, se successiva (silenzio – assenso);
- la portabilità del contributo contrattuale posto a carico del datore di lavoro verso qualsiasi forma pensionistica cui il lavoratore acceda;
- la costituzione, presso enti di previdenza obbligatoria, di forme pensionistiche alle quali destinare in via residuale quote di TFR non altrimenti devolute;
- il perfezionamento dell'unitarietà e dell'omogeneità del sistema di vigilanza dell'intero settore della previdenza complementare, collettiva ed individuale;
- la ridefinizione della disciplina fiscale, ampliando la deducibilità fiscale della contribuzione versata e riducendo l'imposizione sostitutiva sui rendimenti conseguiti dalle forme pensionistiche complementari

### **Il decreto legislativo del 2005**

Il governo, in ottemperanza alla previsione della suddetta legge, emana il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 - Disciplina delle forme pensionistiche complementari – con il quale la riforma della previdenza integrativa, dopo rinvii e discussioni, viene previsto, dall'articolo 23 primo comma, debba entrare in vigore il 1° gennaio 2008.

Con tale decreto legislativo vengono regolamentare sia le forme di finanziamento dei fondi (versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e conferimento del TFR maturando) sia la misura del contributo dovuto dai dipendenti e dai datori di lavoro, che ferma restando facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'importo, per chi aderisce ai fondi su base collettiva, può essere fissata dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali in



percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa.

Viene definita anche la deducibilità fiscale. I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57 annui;

Viene regolamentato il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari che comporta l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore, può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti:

1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR a una forma collettiva tra quelle previste all'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2), della legge 23 agosto 2004, n. 243; tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore, in modo diretto e personale;

2) in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al n. 1), il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

3) qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS;

Viene previsto l'obbligo di informare i lavoratori:

- Prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7 dell'art. 8, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili”.
- Trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

## **Le novità introdotte dal disegno di legge per la finanziaria 2007**

L'art. 84 della Legge finanziaria prevede un anticipo dell'entrata in vigore della riforma della previdenza complementare contenuta nel D.Lgs. 252/05, di un anno (dal 1° gennaio 2008 al 1° gennaio 2007).

Alla luce di questa disposizione, è possibile aderire a forme individuali con devoluzione del TFR maturando, nonché effettuare adesioni collettive a fondi pensione aperti pur in presenza di fondi negoziali.

Il 1° gennaio 2007 costituisce anche la data iniziale di decorrenza del periodo di 6 mesi per la maturazione del c.d. silenzio assenso, (tacita devoluzione del TFR maturando dopo il 1° luglio 2007).

Il comma 2 del predetto articolo istituisce un "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria statale (Fondo Tesoreria).

A partire dal 1° gennaio 2007, (sarebbe stata più opportuna una decorrenza dal 1° luglio – alla scadenza del semestre- ) il Fondo Tesoreria raccoglierebbe mensilmente il 100% del flusso di TFR maturando dai lavoratori dipendenti di aziende con almeno 50 addetti (testo emendato a seguito dell'accordo siglato lo scorso il 23 ottobre 2006, tra Cisl, Cgil, Uil, Governo e Confindustria) non versato a previdenza complementare (esplicitamente o, al termine della finestra semestrale, tacitamente). Il Fondo Tesoreria sarebbe disciplinato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge finanziaria. Nel meccanismo disegnato, il datore di lavoro resta il soggetto obbligato alla liquidazione dell'intero ammontare di Tfr al lavoratore che abbia cessato il rapporto di lavoro o abbia maturato il diritto all'anticipazione ai sensi dell'art. 2120 del cod. civ. Il datore di lavoro recupererà la quota corrispondente al Tfr versato al Fondo Tesoreria, congruando tale somma in sede di corresponsione dei contributi previdenziali.

Al comma 9 viene prevista l'autorizzazione di spesa (17 milioni di euro per il 2007) per la realizzazione di campagne informative intese a promuovere adesioni consapevoli alle forme pensionistiche complementari, nonché per far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure di espressione delle volontà dei lavoratori di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.



L'argomento è però delicato ed in evoluzione in quanto è prevista l'emanazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge finanziaria di un DM (del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Covip) in cui verrebbero definite le modalità di attuazione dell'art. 8 e 13 del D.Lgs. 252/05.

Si specifica che il decreto deve dare indicazioni con particolare riferimento alle procedure di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando. In tale contesto, non è chiaro se, dopo il 1° gennaio 2007 e nelle more dell'adozione di questo decreto, sia comunque possibile continuare a raccogliere adesioni e a quali condizioni.

Il Fondo Tesoreria verrebbe utilizzato, al netto delle prestazioni erogate, per le compensazioni alle imprese, per il finanziamento della campagna informativa e, se ancora capiente, per investimenti in infrastrutture.

Il comma 10 modifica le misure compensative, già previste dall'art. 8 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni. Che integrate con quelle già previste dall'art. 10 del dlgs 252/05 possono essere così riassunte.

### Le agevolazioni

Tipologia	Destinatari	Descrizione	Misura	Decorrenza	Fonte
Fiscali	Aziende fino a 49 addetti	deducibilità fiscale del tfr versato ai fondi pensione	6%	01/01/2007	Dlgs 252/2005 Art.10 c. 1
	Aziende oltre 49 addetti	deducibilità fiscale del tfr versato ai fondi pensione o all'Inps	4%		
Contributive		Esonero dal versamento del contributo la fondo di garanzia INPS calcolato sugli imponibili relativi al tfr versato ai fondi o all'Inps	0,20%		Dlgs 252/2005 Art.10 c. 2
Riduzione costo del lavoro (oneri impropri)	Tutte le aziende	Riduzione contributiva in relazione alle quote di tfr trasferite ai fondi o all'Inps	0,19%	01/01/2008	Dlgs 252/2005 Art.10 c. 4 - ex art.8 c 2 d.l. 30/09/05 n. 203 modificato dall'art. 84, c.10 finanziaria 2007
			0,21%	01/01/2009	
			0,23%	01/01/2010	
			0,25%	01/01/2011	
			0,26%	01/01/2012	
			0,27%	01/01/2013	
0,28%	01/01/2014				

Inoltre la finanziaria contiene anche una importante innovazione sul piano fiscale, laddove stabilisce la possibilità di deduzione dei contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite negli Stati Membri dell'Unione Europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (art. 20, commi 14 e 15).

## **Gli adempimenti per i datori di lavoro**

### **Informazione ai lavoratori**

I datori di lavoro hanno obblighi ben precisi previsti dal già citato articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 05 dicembre 2005 che non è stato modificato dalla finanziaria per il 2007.

Tali obblighi, dai più sottovalutati, incombono sulle aziende proprio in questi giorni.

Il comma 8 prevede due precisi adempimenti:

- prima dell'avvio del periodo di sei mesi previsto dal comma 7 (quindi entro il 31/12/2006), il datore di lavoro deve fornire al lavoratore adeguate informazioni sulle diverse scelte disponibili.

Quindi tutte le aziende, e non solo quelle con almeno 50 dipendenti – detto limite infatti opera solo per il conferimento del tfr inoptato al fondo istituito presso l'INPS – dovranno predisporre un documento informativo da distribuire ai lavoratori entro fine anno nel quale spiegare quali sono le forme di previdenza complementare, quali sono le caratteristiche di ognuno, le garanzie di rendimento, gli eventuali rischi ed i costi.

È di tutta evidenza che tale documento se ben strutturato costituirà senz'altro un'importante fonte di orientamento dei lavoratori verso una forma piuttosto che un'altra.

- trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili ai fini del conferimento del TFR maturando (31/05/2007), il lavoratore che non abbia ancora manifestato alcuna volontà deve ricevere dal datore di lavoro le necessarie informazioni relative alla forma pensionistica complementare verso la quale il TFR maturando è destinato alla scadenza del semestre.

Tale ulteriore adempimento è in effetti molto più semplice. Sia perché la platea dei destinatari si sarà automaticamente ristretta – riguarda solo i lavoratori che non hanno operato alcuna scelta – sia per il contenuto.

### **Adempimenti periodici**

Nulla cambierà per le aziende che dovranno versare il tfr – da solo o assieme alla contribuzione a proprio carico ed a quella a carico del dipendente – ai fondi pensione cui questi ultimi abbiano aderito con le modalità previste dagli stessi.

La novità riguarda il versamento delle quote di tfr maturando al neo costituito fondo presso la tesoreria dello stato gestito dall'INPS.

Il predetto contributo infatti deve essere versato mensilmente dai datori di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

È da chiarire se a decorrere dal 1° luglio 2007 – quando saranno individuate le quote – le aziende dovranno versare i sei mesi arretrati o se il versamento – come previsto dalla norma – debba decorrere da tale data.

La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene interamente effettuata dal datore di lavoro, che provvede a conguagliare la quota corrispondente ai versamenti effettuati in sede di corresponsione mensile dei contributi dovuti agli enti previdenziali e al predetto Fondo, sempre secondo le modalità stabilite con il decreto di cui sopra.

Doppio aggravio quindi per le aziende che oltre a privarsi della liquidità mese per mese dovranno anche anticipare (speriamo solo di pochi giorni se verrà previsto il conguaglio sul modello DM/10) le somme già versate al fondo.

### **La previdenza complementare dei professionisti**

Della previdenza complementare hanno bisogno anche i liberi professionisti.

I problemi di sostenibilità, del sistema e di adeguatezza, delle prestazioni, impongono alle casse di previdenza dei liberi professionisti di trovare rimedi adeguati.

Gli enti, privatizzati a seguito dell'entrata in vigore del dlgs 509 del 1994, che adottano il sistema retributivo, hanno il problema della sostenibilità dei conti nel lungo periodo dovuta al progressivo aumento della aspettativa di vita media ed al calo del rapporto iscritti pensionati.

La gestione oculata dei patrimoni, attuata mediante investimenti mobiliari ed immobiliari, se da un lato ha dato una mano ai conti delle casse, dall'altra necessiterebbe di ben altri rendimenti per essere da sola la soluzione del problema.

Ma gli elevati rendimenti comportano elevati rischi di gestione che sono inaccettabili, vista la finalità propria delle casse di previdenza.

Le nuove casse, istituite a seguito del dlgs 103/1999, invece, hanno il problema dell'adeguatezza delle prestazioni.

Infatti il sistema contributivo da esse adottato è di per se sostenibile in quanto lega le prestazioni, mediante la capitalizzazione dei rendimenti, alla contribuzione. In entrambi i casi vanno trovate soluzioni che consentano di garantire agli iscritti una prestazione pensionistica adeguata in attuazione del dettato costituzionale di cui all'art. 38.

Una delle soluzioni è certamente rappresentata dalla istituzione di un fondo di previdenza complementare.

Il dlgs 252/2005 individua all'art. 2, comma 1, lettera b) fra i destinatari della previdenza complementare anche i liberi professionisti.

Inoltre, fra i soggetti che possono istituire fondi di previdenza complementare, l'art. 3, comma 1 lettera g) inserisce gli enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, con l'obbligo della gestione separata.

In questo caso la costituzione del fondo può avvenire oltre che con le modalità comuni agli altri soggetti promotori, disciplinate dall'art. 4, comma 1, lettere a) e b), anche con le modalità previste dal successivo comma 2 e cioè nell'ambito del singolo ente attraverso la formazione, con apposita deliberazione, di un patrimonio di destinazione, separato ed autonomo, nell'ambito della medesima società od ente, con gli effetti di cui all'articolo 2117 del codice civile (non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro).

L'operatività del fondo resta in ogni caso soggetta alla preventiva autorizzazione della COVIP ai sensi dell'art. 4, comma 3.

Il finanziamento del fondo è attuato mediante contribuzione a carico dei liberi professionisti. (art. 8 c. 1) , calcolata in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente (art. 8 c. 2)

Tale soluzione, consentirebbe di veicolare all'interno della categoria, risorse attualmente destinate altrove.

Basti pensare a quanti professionisti hanno già costituito forme di accumulo presso le assicurazioni private, o preferiscono cimentarsi in proprio in operazioni mobiliari o immobiliari.

Credo che prima di tutto debba maturare in ognuno di noi il concetto che la previdenza è un abito da cucirsi addosso a seconda delle proprie esigenze disponibilità ed aspettative.

La libera determinazione della misura della contribuzione da versare a queste forme di previdenza, la deducibilità fiscale, unite alla garanzia della serietà ed oculatezza della gestione che, per ritornare a concetti già espressi, è quella propria del fondo pensione chiuso potrebbe essere la carta vincente per il rilancio in generale delle casse di previdenza dei professionisti ed in particolare della nostra.

### **Le incombenze del datore di lavoro sulle informazioni da fornire ai propri dipendenti sul conferimento del TFR.**

All'ampio scenario relativo alla riforma della previdenza complementare e del TFR, si aggiunge un altro importante provvedimento. Lo scorso 19 ottobre, infatti, le parti hanno raggiunto un accordo che ribadisce l'avvio anticipato della previdenza integrativa (di cui al D.Lgs. 252/05) al 1/1/2007, così come stabilito dall'art. 84, comma 1, del d.d.l. Finanziaria 2007. L'accordo ha, altresì, disciplinato la destinazione del TFR che resta in azienda, per espressa volontà del lavoratore. Nell'accordo si prevede che l'obbligo di versare l'intero (100%) TFR maturando all'Inps, riguarda le aziende che occupano da 50 dipendenti in su. Quindi, le aziende con numero di dipendenti non superiore a 49, continuano a tenersi il TFR. E' opportuno anche ricordare che il TFR maturato al 31/12/2006 resta sempre e comunque in azienda.

Vale la pena, inoltre, sottolineare che i fondi operanti presso l'Inps, a regime, saranno due. Se il lavoratore non opera alcuna scelta, dopo sei mesi scatta il silenzio assenso. Di conseguenza il TFR maturando, deve essere versato al fondo di previdenza complementare di settore; in assenza del fondo, il versamento va fatto all'Inps. Viene così a configurarsi un'adesione al fondo di previdenza gestito dall'Istituto, con contribuzione costituita dal solo TFR. Qualora, invece, il lavoratore decida di lasciare il suo TFR maturando all'azienda, è come se esprimesse una volontà di rimanere in "regime di TFR". Per effetto dell'accordo sopra richiamato, il datore di lavoro - con più di 49 dipendenti - deve stornare tutto l'ammontare del TFR maturando nel fondo Inps. E' questo il secondo fondo che, diversamente dal primo, non ha finalità previdenziali.

L'anticipo della riforma della previdenza complementare determina, come immediata conseguenza, la necessità per le aziende di dotarsi, in tempi brevi, degli strumenti idonei all'assolvimento delle numerose incombenze collegate.

I compiti attribuiti dalla legge ai datori di lavoro, riguardano sia la fase propedeutica all'avvio del conferimento del TFR maturando, sia la fase di gestione vera e propria del conferimento stesso.

In questa sede, tratteremo le incombenze che attendono i datori di lavoro nella fase propedeutica di applicazione del decreto in esame, che riguardano il compito di fornire ai propri lavoratori dipendenti adeguate informazioni sul conferimento del TFR.

Il D.Lgs. 252/05, prevede che prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni, il datore di lavoro informi i propri dipendenti sulle diverse scelte disponibili in merito al conferimento del TFR maturando e, successivamente, entro trenta giorni dalla scadenza dei sei mesi previsti per l'opzione, per coloro che non avessero provveduto ad esprimere alcuna volontà, a comunicare agli stessi la forma pensionistica verso la quale il TFR maturando viene destinato. La stessa procedura deve essere osservata per i nuovi assunti.

Per finalizzare le comunicazioni è necessario rapportarsi alle disposizioni che disciplinano il conferimento del TFR, individuando – in primis - le tipologie dei lavoratori presenti in azienda.

Possono aderire alle forme pensionistiche complementari, i lavoratori dipendenti compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal DLgs. 276/03, con esclusione dei co.co.co/pro. Ai fini di una corretta applicazione della norma, occorre individuare la data di prima assunzione in servizio del personale interessato, con conseguente iscrizione all'assicurazione obbligatoria, distinguendo i dipendenti in tre tipologie:

- 1) lavoratori assunti per la prima volta dal 1/1/2007;
- 2) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28/4/1993;
- 3) lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data antecedente al 29/4/1993, distinguendoli ulteriormente sulla base della loro eventuale iscrizione al fondo di previdenza complementare.

### **1) personale neo-assunto dal 1/1/2007**

I dipendenti del settore privato assunti dal 1/1/2007, entro 6 mesi dall'assunzione, possono decidere di trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare previste dal decreto, o di lasciare il TFR presso il proprio datore di lavoro. Nel caso in cui non esprimano alcuna volontà (silenzio assenso), a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei 6 mesi previsti, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale. Tale accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al dipendente in modo diretto e



personale;

b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando é trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella a cui ha aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il datore di lavoro trasferisce il TFR alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

***2) Personale in servizio al 31/12/2006, con primo rapporto successivo al 28/4/1993 e non iscritto a forme pensionistiche complementari.***

Per tali lavoratori il periodo transitorio previsto dal decreto, per esprimere la volontà di conferire o meno il TFR, decorre dal 1/1/2007 e termina il 30/6/2007. Entro tale periodo essi possono decidere di trasferire il TFR alle forme di previdenza complementare previste dal decreto, oppure di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Anche in questo caso, se non esprimono alcuna volontà (silenzio assenso), a decorrere dal 1/1/2007, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando, con le stesse modalità previste per il personale neo-assunto dal 1/1/2007.

***3a) Personale in servizio al 31/12/2006 con primo rapporto antecedente al 29/4/1993, iscritto a forme pensionistiche complementari.***

Tale personale, già iscritto a forme pensionistiche complementari, alle quali già sta versando una quota di TFR, ha la facoltà, entro 6 mesi dal 1/1/2007, di scegliere se mantenere il residuo TFR maturando in azienda, ovvero conferirlo alla forma pensionistica complementare a cui ha già aderito (circostanza che si verifica anche nel caso non esprima alcuna volontà).

***3b) Personale in servizio al 31/12/2006 con primo rapporto antecedente al 29/4/1993, non iscritto a forme pensionistiche complementari.***

Tale personale può scegliere, entro 6 mesi dal 1/1/2007, se mantenere il TFR maturando in azienda, ovvero conferirlo, nella misura non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica complementare. Nel caso in cui non esprima alcuna volontà, si applica quanto previsto per le modalità tacite.

Si rammenta che l'adesione ad un fondo pensione realizzata tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR, non comporta l'obbligo della contribuzione a carico del dipendente e del datore di lavoro.

Abbiamo predisposto alcuni esempi di dichiarazione e di domanda. E' necessario che il datore di lavoro conservi copia della documentazione da utilizzare, ai fini probatori, in caso di contestazione.

***Fondazione Studi***  
***Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro***

Anno 2006

## ALL 1)

### **MODULO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PERSONALE DIPENDENTE IN SERVIZIO IN AZIENDA ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2006, PRIMA DELL'AVVIO DEL PERIODO TRANSITORIO (1/1/2007) SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO.**

Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta.

LA PRESENTE INFORMAZIONE VIENE FORNITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/2005.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 30 giugno 2007, Lei dovrà decidere la destinazione del suo TFR maturando.

Tale scelta potrà avvenire in maniera esplicita ovvero in maniera tacita.

In caso di scelta esplicita, utilizzando il fac-simile allegato, Lei dovrà decidere se conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare ovvero se mantenere il TFR maturando presso l'Azienda. In quest'ultimo caso tale scelta potrà essere successivamente revocata e Lei potrà conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui, nel predetto periodo, Lei non esprima alcuna volontà, a decorrere dal 1/7/2007, provvederemo a trasferire il suo TFR maturando:

a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale.

Tale accordo viene allegato alla presente informativa, di cui costituisce parte integrante.

b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando e' trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi di cui i lavoratori siano destinatari, il TFR verrà trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data.....

Il datore di lavoro

Consegnata a mano il .....

---

Il sottoscritto .....dichiara di ricevere in data..... il presente modulo contenente informazioni sulle diverse scelte disponibili sul conferimento del TFR maturando, ai sensi del D.Lgs. 252/2005

firma del lavoratore

## ALL 2)

### **MODULO CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA FORNIRE AL PERSONALE DIPENDENTE ALL'ATTO DELLA PRIMA ASSUNZIONE DALLA DATA DEL 1° GENNAIO 2007 SULLA DESTINAZIONE DEL TFR MATURANDO .**

Una copia dovrà essere restituita debitamente firmata dal lavoratore per ricevuta.

LA PRESENTE INFORMAZIONE VIENE FORNITA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 252/2005.

Ai sensi dell'art. 8, comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, entro sei mesi dalla data del....., Lei dovrà decidere la destinazione del suo TFR maturando.

Tale scelta potrà avvenire in maniera esplicita ovvero in maniera tacita.

In caso di scelta esplicita, utilizzando il fac-simile allegato, Lei dovrà decidere se conferire il TFR maturando ad una forma di previdenza complementare ovvero se mantenere il TFR maturando presso l'Azienda. In quest'ultimo caso tale scelta potrà essere successivamente revocata e Lei potrà conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.

Nel caso in cui nel predetto periodo Lei non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi previsti, provvederemo a trasferire il TFR maturando:

a) alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale. Tale accordo viene allegato alla presente informativa, di cui costituisce parte integrante.

b) in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;

c) in caso di mancato accordo tra le parti ed in assenza di una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi della quale i lavoratori siano destinatari, il TFR viene trasferito alla forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.

Data.....

Il datore di lavoro

Consegnata a mano il .....

Il sottoscritto .....dichiara di ricevere in data..... il presente modulo contenente informazioni sulle diverse scelte disponibili sul conferimento del TFR maturando, ai sensi del D.Lgs. 252/2005

Firma del lavoratore

**ALL 3)**

**DOMANDA DI CONFERIMENTO ESPlicito DEL RESIDUO TFR MATURANDO PER I LAVORATORI DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993\* E ISCRITTI, ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 252/2005, A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI IN REGIME DI CONTRIBUZIONE DEFINITA AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, LETT. c), PUNTO 1) DEL D. LGS. 252/2005.**

Il sottoscritto .....nato a.....il....., con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e attualmente iscritto a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, in merito a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 252/2005 e alle informazioni fornite dal datore di lavoro

**D I C H I A R A**

- o Di voler mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.
- o Di voler conferire il residuo TFR maturando alla seguente forma pensionistica collettiva alla quale ho già aderito: .....

Data.....

Firma del dipendente

\* data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 124/93

**ALL 4)**

**DOMANDA DI CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR MATURANDO PER I LAVORATORI DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA IN DATA ANTECEDENTE AL 29 APRILE 1993\* E NON ISCRITTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO 252/2005 A FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, LETT. c), PUNTO 2) DEL D. LGS. 252/2005.**

Il sottoscritto .....nato a.....il....., con prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993 e non iscritto a forme pensionistiche complementari, in merito a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 252/2005 e alle informazioni fornite dal datore di lavoro

**D I C H I A R A**

- o Di voler mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.
- o Di voler conferire il TFR maturando nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR nella misura del.....(non inferiore al 50%) del TFR stesso, alla seguente forma pensionistica complementare: .....

Data.....

Firma del dipendente

\* data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 124/93



**ALL 5 )**

**DOMANDA DI CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR MATURANDO PER I  
LAVORATORI DI PRIMA ISCRIZIONE ALLA PREVIDENZA OBBLIGATORIA  
IN DATA SUCCESSIVA AL 28 APRILE 1993\*, AI SENSI DELL'ART. 23,  
COMMA 8 DEL D. LGS. 252/2005.**

Il sottoscritto .....nato a.....il....., con prima  
occupazione a decorrere dal .....in merito a quanto stabilito dal  
Decreto Legislativo 252/2005 e alle informazioni fornite dal datore di lavoro

**D I C H I A R A**

- o Di voler mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.
- o Di voler conferire il TFR maturando alla seguente forma pensionistica  
complementare: .....

Data.....

Firma del dipendente

\* data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 124/93

**ALL 6 )**

**DOMANDA DI CONFERIMENTO ESPlicito DEL TFR MATURANDO PER I LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE DAL 1° GENNAIO 2007 AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 7, LETT. a) DEL D. LGS. 252/2005.**

Il sottoscritto ..... nato a.....il....., con prima occupazione a decorrere dal .....in merito a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 252/2005 e alle informazioni fornite dal datore di lavoro

**D I C H I A R A**

- o Di voler mantenere il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro.
- o Di voler conferire il TFR maturando alla seguente forma pensionistica complementare: .....

Data.....

Firma del dipendente

**ALL 7**

**MODULO DI INFORMAZIONE RELATIVO ALLA FORMA PENSIONISTICA  
COMPLEMENTARE A CUI IL TFR MATURANDO VIENE DESTINATO IN CASO  
DI MODALITÀ TACITA, AI SENSI DELL'ART. 8, COMMA 8 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 5 DICEMBRE 2005, N. 252.**

(da consegnare al lavoratore trenta giorni prima della scadenza dei sei mesi utili)

A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Poichè Lei non ha ancora provveduto, ai sensi del D.Lgs. 252/2005, a manifestare la sua sul conferimento del TFR maturando, così come comunicato con la nota del \_\_\_\_\_, La informiamo che il suo TFR maturando verrà versato a decorrere dal \_\_\_\_\_ alla seguente forma pensionistica complementare:

\_\_\_\_\_

Data

Il datore di lavoro

Consegnata a mano il .....

Il sottoscritto .....dichiara di ricevere in data..... il presente modulo contenente informazioni sulla forma pensionistica complementare sulla quale verrà conferito il mio TFR maturando, ai sensi dell'art. 8, comma 8 del D.Lgs. 252/2005.

Firma del lavoratore